



COMUNE DI FORNOVO SAN GIOVANNI

PROVINCIA DI BERGAMO

AREA TECNICA

REGOLAMENTO PER LA MANOMISSIONE ED IL RIPRISTINO DI SUOLO E SOTTOSUOLO PUBBLICO

(ad integrazione del vigente Regolamento di occupazione suolo pubblico)

INDICE

CAPO I - NORME GENERALI

- Art. 1 – Oggetto e finalità del Regolamento
- Art. 2 – Attività programmatica e assenti amministrativi
- Art. 3 – Modalità di presentazione della domanda
- Art. 4 – Autorizzazione: rilascio, validità e prescrizioni
- Art. 5 – Tipologie delle pavimentazioni
- Art. 6 – Clausole di garanzia per il corretto ripristino delle pavimentazioni
- Art. 7 – Obblighi del concessionario

CAPO II- NORME TECNICHE

- Art. 8 – Modalità di esecuzione dei lavori autorizzati
- Art. 9 – Scavi
- Art. 10 – Ripristini
- Art. 11 – Consegna e ripresa in carico delle aree - inizio lavori
- Art. 12 – Fine lavori e accertamento della regolare esecuzione
- Art. 13 - Svincolo deposito cauzionale
- Art. 14 – Interventi urgenti
- Art. 15 – Casi non previsti dal presente regolamento
- Art. 16 – Sanzioni e penali
- Art. 17 – Pubblicità del regolamento
- Art. 18 – Rinvio dinamico
- Art. 19 – Entrata in vigore

Allegato 1

Prescrizioni tecniche di ripristino pavimentazione stradale manomessa

Modulistica di riferimento

- Modulo a) Richiesta Autorizzazione Rottura suolo pubblico per Enti
- Modulo b) Richiesta Autorizzazione Rottura suolo pubblico per Privati
- Modulo c) Autorizzazione allo scavo su suolo pubblico per Enti
- Modulo d) Autorizzazione allo scavo su suolo pubblico per Privati

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 1 – Oggetto e finalità del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina la materia relativa agli interventi di manomissione del suolo e del sottosuolo pubblico, effettuati o da effettuarsi sul territorio comunale di Fornovo San Giovanni per conto di qualsivoglia operatore, al fine di tutelare lo stato di conservazione del suolo pubblico e delle opere pubbliche come di seguito descritte.

In particolare le norme contenute nel Regolamento si applicano a tutte le manomissioni ed ai relativi ripristini da effettuarsi per posa, dismissione, manutenzione o ogni altro intervento riguardante impianti tecnologici o reti di distribuzione di servizi, da parte o per conto di soggetti erogatori di pubblici servizi ovvero da parte di soggetti privati, ricadenti sui sedimi di strade, piazze, marciapiedi, aree pavimentate o aree verdi ricadenti sul territorio comunale e, comunque, più in generale, su tutte le aree comunali pubbliche o di uso pubblico.

Art. 2 – Attività programmatica e assensi amministrativi

Entro il giorno 1° Febbraio di ogni anno i Soggetti erogatori di pubblici servizi dovranno consegnare al protocollo del Comune di Fornovo San Giovanni un programma annuale, indirizzato all'Area Tecnica, contenente l'elenco degli interventi di potenziamento, rinnovo, dismissione degli impianti in previsione, la loro dislocazione territoriale e la consistenza (ad eccezione degli allacciamenti di nuove utenze e delle riparazioni urgenti e non prevedibili, perciò non assoggettabili a programmazione annuale). Tale documento verrà esaminato dal Responsabile del Servizio Tecnico per la relativa presa d'atto.

Ad integrazione del programma annuale degli interventi di manomissione, i Soggetti sopra individuati dovranno presentare opportuni programmi operativi bimestrali, riportanti la puntuale indicazione delle tempistiche di intervento, delle eventuali interferenze con la viabilità e l'indicazione del periodo e degli orari di lavoro previsti.

Gli interventi ritenuti di notevole rilevanza da parte del Comune saranno discussi in apposita Conferenza dei Servizi all'uopo convocata, al fine di determinarne tempi, modalità di esecuzione, necessità di ordinanze viabili e quanto altro si renda necessario.

Tutti i soggetti, a qualsivoglia titolo utenti del sottosuolo, prima dell'inizio di qualunque attività (fatta eccezione per gli interventi indifferibili ed urgenti motivati da oggettive condizioni di pericolo), dovranno ottenere tutti gli assensi amministrativi necessari per la manomissione del suolo pubblico, l'esecuzione dei lavori, per la fruizione delle aree di cantiere correlate e per i ripristini, come meglio specificato di seguito.

Art. 3 – Modalità di presentazione della domanda

I Soggetti erogatori di pubblici servizi o i privati aventi titolo, i quali intendano manomettere i sedimi delle aree di cui all'art. 1 sono tenuti a presentare al Comune apposita domanda di autorizzazione corredata dagli elaborati necessari ad illustrare compiutamente lo stato dei luoghi precedente alla manomissione e a consentire una chiara individuazione degli interventi previsti. La domanda di autorizzazione all'esecuzione dei lavori di manomissione del suolo pubblico, redatta su apposito modulo predisposto dal Comune, dovrà essere inoltrata all'Area Tecnica comunale (per il tramite dell'Ufficio Protocollo) almeno 10 (dieci) giorni lavorativi prima della data

prevista per l'inizio dei lavori e contenere tutte le informazioni di natura amministrativa ivi richieste.

La richiesta dovrà essere corredata da descrizione cartografica e fotografica adeguata all'intervento e, se necessario, da progetto dettagliato, da cronoprogramma dei lavori, dal piano di sicurezza e coordinamento (nei casi previsti dalla vigente normativa ovvero nei casi in cui si rende necessario per particolari condizioni).

La domanda verrà esaminata anche in relazione ai vincoli di competenza comunale. Nei casi di sussistenza di vincoli sovracomunali, l'ottenimento (da parte del richiedente) del parere o autorizzazione degli enti preposti sarà condizione necessaria per il rilascio dell'autorizzazione comunale. In particolare, per i beni e le aree sottoposti a tutela diretta o indiretta ai sensi del vigente Decreto Legislativo 42/2004 è competente la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Lombardia per le Province di Bergamo e Brescia.

In questi casi, il progetto dovrà dettagliare le sistemazioni definitive di ripristino, in relazione al contesto esistente. Nei casi di intervento per la posa di nuovi tratti di rete (escluse quindi le manutenzioni di quelli già esistenti) in ambiti interessati da ritrovamenti archeologici o ricadenti in zona a rischio archeologico è necessario che il progetto venga trasmesso preventivamente anche alla Soprintendenza ai Beni Archeologici, perché possa valutare la necessità di sondaggi specifici o di assistenza archeologica alle operazioni.

Nel caso di domanda incompleta in qualsivoglia aspetto, i termini del procedimento per il rilascio della relativa autorizzazione sono sospesi dal competente ufficio comunale a mezzo di formale comunicazione. L'iter istruttorio riprenderà solo ad avvenuto perfezionamento della pratica da parte del Soggetto interessato.

Ogni modifica dei dati riportati nella domanda, che subentri successivamente alla presentazione della stessa, dovrà essere preventivamente comunicata all'Ufficio competente in forma scritta e da questo autorizzata nelle modalità ordinarie.

In qualunque caso, prima di dare inizio ai lavori il richiedente dovrà essere in possesso di regolare autorizzazione rilasciata dal Responsabile dell'Area Tecnica del Comune, che impartirà disposizioni specifiche al fine di arrecare il minor disagio possibile alla cittadinanza.

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al deposito cauzionale dovuto a garanzia del completo e corretto ripristino del suolo pubblico di cui è richiesta la manomissione, calcolato secondo quanto disposto dall'art.6.

Art. 4 – Autorizzazione: rilascio, validità e prescrizioni

Nel caso di rilascio a soggetti privati, il provvedimento autorizzativo ha valore anche di autorizzazione all'occupazione temporanea di suolo pubblico cui consegue il pagamento del canone comunale determinato dal Comune.

Qualora il provvedimento comporti l'occupazione permanente di suolo pubblico, copia dello stesso sarà trasmessa all'ufficio tributi competente per la riscossione di quanto dovuto ai sensi del vigente regolamento comunale.

L'autorizzazione alla manomissione del suolo pubblico, ove nulla osti, verrà rilasciata al richiedente (di seguito "soggetto autorizzato") di norma entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla data di presentazione della domanda di cui all'art. 3 ed avrà validità sino all'emissione da parte del Responsabile del Servizio Tecnico o del Responsabile del Procedimento individuato del *Verbale di ripresa in consegna*, ai sensi dell' art.12.

L'autorizzazione amministrativa deve essere custodita nel sito di cantiere, e deve essere esibita a richiesta del personale dell'Area Tecnica comunale o degli organi di Polizia Locale, che hanno facoltà di predisporre gli opportuni sopralluoghi di accertamento e verifica.

Il provvedimento autorizzativo rilasciato dal Responsabile dell'Area Tecnica del Comune riporta le modalità specifiche ed i termini perentori entro i quali devono essere effettuati i lavori fino al ripristino provvisorio dello scavo, come definito nell'art.10.

Di norma tali termini non potranno avere durata superiore ai 60 (sessanta) giorni lavorativi.

E' consentita una sola proroga, debitamente motivata, dei termini di validità dell'autorizzazione, da richiedersi con apposita domanda, la cui durata non potrà essere superiore a 30 giorni lavorativi.

Il Comune, intendendo limitare il più possibile gli interventi di manomissione del suolo pubblico al fine di meglio tutelarne lo stato di conservazione, si riserva di non rilasciare autorizzazioni alla manomissione di sedimi pubblici che siano stati oggetto di intervento da parte dell'Amministrazione Comunale nei due anni precedenti alla richiesta, salvo casi urgenti e improrogabili da accertare e da valutare di volta in volta.

Per le stesse motivazioni l'Amministrazione Comunale potrà richiedere al soggetto autorizzato, contestualmente all'esecuzione degli interventi richiesti, di inserire negli scavi da questo aperti manufatti, cavidotti, tubazioni od altre opere simili che debbano essere utilizzate dal Comune stesso o da altri Enti erogatori di pubblici servizi, previo assenso del Gestore del Servizio. Il soggetto autorizzato si impegna a realizzare contestualmente ai lavori di propria competenza le opere suddette, che gli verranno compensate a seguito di accordo fra le parti. In carenza di accordo, il Comune si riserva la facoltà di non concedere l'autorizzazione alla manomissione di suolo pubblico.

Alle stesse condizioni, il Comune ha la facoltà di proporre, in fase istruttoria della richiesta o preliminarmente al rilascio dell'autorizzazione, le eventuali condizioni migliorative che si dovessero rendere necessarie per finalità di pubblico interesse (compresa la rimozione, la riallocazione di servizi, l'abbattimento delle barriere architettoniche presenti).

Il Comune ha inoltre la facoltà di revocare immediatamente l'autorizzazione per sopravvenuti motivi di pubblica utilità o sicurezza, previa comunicazione a mezzo mail pec, il ricevimento della quale rende immediatamente esecutiva la revoca.

Nel caso di interventi a carattere speciale (ricadenti su zone centrali o con traffico veicolare molto intenso, in presenza di manifestazioni, ecc.), l'Amministrazione Comunale potrà richiedere che i lavori vengano eseguiti in periodi e/o in orari particolari, secondo le esigenze valutate dall'Area Tecnica comunale, riservandosi la facoltà di prescrivere la realizzazione anche durante giorni festivi.

L'Amministrazione ha altresì la facoltà di lasciare nella propria esclusiva disponibilità porzioni o segmenti di strade comunali, per eventuali interventi di scavo e manomissione del suolo che si rendano necessari per motivi di pubblica utilità.

Art. 5 – Tipologie delle pavimentazioni

Le pavimentazioni stradali al fine del calcolo dei depositi cauzionali di cui ai successivi artt. 6 e 7, si classificano nelle seguenti tipologie:

tipo 1): Pavimentazione stradale, ciclabile o pedonale bituminosa, cemento, ghiaia, terra o a verde

tipo 2): Pavimentazione stradale, ciclabile o pedonale in autobloccanti

tipo 3): Pavimentazione stradale, ciclabile o pedonale lapidea (porfido, granito, acciottolato, pietre varie)

Art. 6 – Clausole di garanzia per il corretto ripristino delle pavimentazioni

Il rilascio della autorizzazione alla manomissione del suolo pubblico, per il **soggetto privato** è subordinato alla costituzione di deposito cauzionale a garanzia della esecuzione a regola d'arte, nei tempi stabiliti dal provvedimento autorizzativo, dei lavori di ripristino della sede stradale che viene manomessa.

In base alla tipologia delle pavimentazioni definita all'art. 5 vengono stabiliti indicativamente i seguenti coefficienti per il calcolo dei depositi cauzionali:

pavimentazione tipo 1): $d1 = 120,00 \text{ €/mq}$ (centoventi/00 euro/mq e per frazioni di mq)

pavimentazione tipo 2): $d2 = 150,00 \text{ €/mq}$ (centocinquanta/00 euro/mq e per frazioni di mq)

pavimentazione tipo 3): $d3 = 200,00 \text{ €/mq}$ (duecento /00 euro/mq e per frazioni di mq)

il conteggio verrà eseguito computando l'area effettiva di scavo, (calcolata in prima istanza sulla base delle misure dichiarate in sede di presentazione della domanda).

La Giunta Comunale provvederà con propria deliberazione all'aggiornamento dei valori dei suddetti depositi cauzionali in ragione delle variazioni Istat rilevate e su proposta del Responsabile dell'Area Tecnica.

Fermo restando che il calcolo dei depositi cauzionali verrà comunque valutato caso per caso dal Responsabile dell'Area Tecnica comunale.

Il deposito cauzionale dovuto dai richiedenti per l'ottenimento dell'autorizzazione alla manomissione di suolo pubblico dovrà essere depositato presso la *Tesoreria Comunale*; l'importo verrà calcolato in sede di richiesta, in relazione all'effettiva entità della manomissione.

Il deposito cauzionale dovrà avere validità continuativa fino all'autorizzazione allo svincolo o, di contro, fino all'atto di escussione da parte del Comune, ai sensi dell'art.13. In ogni caso dovrà essere esplicitata la clausola di escussione a prima richiesta e l'obbligo di assenso scritto del Comune per qualsivoglia modifica, compresa la disdetta del deposito.

Per gli interventi di ordinaria esecuzione programmati annualmente, gli **Enti erogatori di pubblici servizi** dovranno invece presentare garanzia fidejussoria, per un importo che verrà computato sulla stima degli interventi previsti per l'anno in corso (secondo le disposizioni dell' art.2).

Poiché i lavori dovranno essere completamente eseguiti ed ultimati entro il periodo di validità della autorizzazione ai sensi dell'art. 4, il mancato rispetto di detto termine costituisce motivo ostativo allo svincolo della cauzione e comporta l'immediata richiesta di escussione del deposito cauzionale.

Lo svincolo del deposito cauzionale avverrà secondo le modalità descritte nell'art.13.

Art. 7 – Obblighi del soggetto autorizzato

Il soggetto autorizzato è obbligato al rispetto delle norme per la tutela delle strade e per la circolazione, di cui al Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della strada approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495, nonché al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 10 luglio 1992 - Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo. Dovranno inoltre essere rispettati tutti gli adempimenti previsti dal D.lgs. 81/2008 e s.m.i. in materia di sicurezza.

In sede di richiesta di autorizzazione, e comunque prima dell'inizio dei lavori il soggetto autorizzato è tenuto a comunicare all'Area Tecnica comunale il nominativo e i dati (indirizzo, recapito telefonico di reperibilità e nominativo direttore tecnico e del responsabile della sicurezza)

dell'impresa esecutrice.

Restano comunque ferme le dirette responsabilità del soggetto autorizzato, quale unico titolare del provvedimento autorizzativo, sia in merito alla corretta esecuzione dei lavori che all'applicazione di quanto stabilito dalle norme in materia di sicurezza sul lavoro, secondo le indicazioni imposte dal proprio Responsabile della sicurezza.

La posa di nuovi impianti dovrà essere preceduta dalle necessarie indagini anche a mezzo di sondaggi, da eseguirsi a cura e spese del soggetto autorizzato, per verificare la compatibilità con gli altri sottoservizi presenti.

Se il sedime di un tratto di strada o di area come definite nell'art.1 è interessato da manomissioni da parte di più utenti, questi dovranno eseguire gli interventi coordinandosi al fine di realizzare un solo ripristino.

In questo caso il Comune provvederà a concordare con i soggetti interessati la soluzione di ripristino definitivo tecnicamente più idonea e le relative dimensioni.

Prima di iniziare i lavori il soggetto autorizzato dovrà darne avviso a tutti gli altri soggetto autorizzato o contenti del suolo e del sottosuolo e dovrà prendere con essi gli opportuni accordi affinché non venga recato nocumento ai cavi, alle tubazioni e ai manufatti esistenti. In caso di attraversamenti su piste ciclabili, ciclopedonali o aree a verde, dovranno essere rispettate le normative e le prescrizioni poste dall'ente titolare delle infrastrutture o delle opere.

Se la manomissione interessa sedimi di proprietà diversa da quella comunale, ma comunque soggetta ad uso pubblico, il soggetto autorizzato dovrà richiedere, a propria cura e spesa, preventiva autorizzazione ai proprietari del suolo.

Tale autorizzazione costituirà parte integrante della documentazione componente la richiesta di cui al precedente art. 3.

Qualora si verificano improvvisamente guasti ai manufatti o agli impianti, o fughe di fluidi tali da interessare i sedimi stradali o le aree circostanti, ogni intervento provvisorio di messa in sicurezza della viabilità pubblica e privata compete esclusivamente ai soggetti autorizzati, i quali dovranno intervenire immediatamente al fine di rimuovere la situazione di pericolo, ferma restando la successiva regolarizzazione della richiesta di autorizzazione, da effettuarsi nelle modalità previste dall'art. 14.

Ogni responsabilità civile e penale relativa ad incidenti causati da cedimenti del piano stradale per guasti o fughe da sottoservizi verificatisi nel corso dei lavori autorizzati è da attribuirsi esclusivamente al soggetto autorizzato.

Qualora durante il corso dei lavori dovessero essere arrecati danni alle tubazioni o ai pozzetti per lo scarico delle acque bianche meteoriche, anche private, dovrà essere informato al più presto il Comune di Fornovo San Giovanni, proprietario e gestore delle stesse; il soggetto autorizzato dovrà provvedere quanto prima a ripristinare i manufatti privati o pubblici danneggiati utilizzando tecnologie e materiali non difformi da quelli di uso corrente ed eseguire i lavori a regola d'arte.

In ogni caso il soggetto autorizzato dovrà immediatamente provvedere alla riparazione provvisoria delle tubazioni e/o manufatti manomessi, al fine di assicurare in ogni momento il regolare deflusso delle acque.

Nel caso di tubazioni private il soggetto autorizzato dovrà immediatamente informare il Comune ed il proprietario dello stabile interessato.

Qualora venissero denunciate infiltrazioni d'acqua presso stabili, conseguenti a manomissione del suolo pubblico (anche nel caso si verificassero dopo la ripresa in carico da parte del Comune del sedime manomesso) e recanti danneggiamento agli scarichi d'acqua piovana od altro, sono a carico del soggetto autorizzato titolare della manomissione sia le opere di ripristino dei manufatti e della pavimentazione stradale che il risarcimento dei danni provocati.

In caso di inadempienza delle prescrizioni descritte nel presente articolo, il Comune interverrà d'ufficio per garantire il ripristino delle condizioni di sicurezza, con mezzi propri o ditta di fiducia, addebitando al soggetto autorizzato, oltre al costo effettivo dell'intervento, la penale prevista al successivo artt. 16 e 17.

CAPO II- NORME TECNICHE

Art. 8 – Modalità di esecuzione dei lavori autorizzati

Gli interventi comportanti manomissione del suolo pubblico e l'esecuzione degli scavi necessari alla posa degli impianti dovranno essere eseguiti secondo le prescrizioni tecniche disciplinate dal presente articolo e dai successivi correlati.

Durante l'esecuzione dei lavori dovrà essere evitato o ridotto al minimo l'ingombro della sede stradale con pali, attrezzi ed altro materiale, dovranno inoltre essere adottate tutte le cautele necessarie per limitare al massimo il disturbo della viabilità.

In particolare dovranno essere rispettate le prescrizioni impartite dalla Polizia Locale, nel rispetto del vigente Codice della Strada e relativo Regolamento di attuazione.

Le tubazioni, i pozzetti e ogni altro manufatto previsto a corredo dell'opera/infrastruttura da realizzare dovranno essere posati a regola d'arte e nel pieno rispetto delle vigenti norme tecniche in materia.

Per l'esecuzione dei lavori è tassativamente vietato l'utilizzo di mezzi meccanici cingolati ad eccezione di mezzi di ridotte dimensioni con cingoli in gomma. In alcuni casi di interventi su sedimi stradali a sezione ridotta o particolarmente trafficati nonché su aree centrali pedonali è richiesto l'uso di escavatori di medie o piccole dimensioni (tipo bob-cat). In casi particolari, debitamente motivati, il Comune potrà autorizzare l'utilizzo di mezzi cingolati addebitando al soggetto autorizzato l'onere del rifacimento integrale di tutti i sedimi eventualmente danneggiati.

Al fine di evitare il danneggiamento dei servizi esistenti per successive/ripetute manomissioni del suolo, il soggetto autorizzato dovrà segnalare la presenza del cavo o tubazione oggetto di intervento apponendo un opportuno manufatto ovvero il nastro colorato identificativo del servizio presente, posato ad una profondità non inferiore a m 0,50 dal piano di calpestio stradale.

L'estradosso di eventuali solette di pozzetti tecnologici in calcestruzzo o altro materiale, dovrà trovarsi a quota di circa 25 cm al di sotto del piano di calpestio del marciapiede o della banchina, salvo diverse indicazioni fornite dal Responsabile dell'Area Tecnica comunale.

Il Comune si riserva il diritto di richiedere al soggetto autorizzato l'utilizzo di tutte le migliori tecniche disponibili finalizzate al miglioramento delle opere di ripristino delle pavimentazioni.

I pozzetti ed altri eventuali terminali di reti impiantistiche rinvenuti durante gli scavi dovranno essere riportati alla quota del piano carrabile.

Salvo casi eccezionali e da autorizzare di volta in volta, gli impianti non potranno essere collocati ad una profondità inferiore a m 0,80 dall'estradosso del piano stradale.

In caso di presenza contemporanea di più servizi dovranno essere rispettate le norme in vigore (UNI, Cei, Ministeriali, ecc.) che regolamentano il reciproco posizionamento dei vari servizi; ogni soggetto autorizzato è responsabile dell'esecuzione dei propri lavori nel rispetto della predetta normativa.

Art. 9 – Scavi

Gli scavi dovranno essere eseguiti nelle dimensioni di reale necessità previo taglio della pavimentazione bituminosa con apposita macchina operatrice a lama rotante.

Essi dovranno ostacolare nel minor modo possibile il traffico e dovrà essere installata opportuna segnaletica diurna e notturna nel rispetto del Nuovo Codice della strada e della normativa vigente in materia di sicurezza sui cantieri.

Nel caso di scavi da effettuarsi in prossimità di alberature, arbusti, siepi dovrà esserne evitata la compromissione degli apparati radicali, individuando la zona di protezione e motivando l'eventuale necessità di rimozione e/o sostituzione di alberi, arbusti, siepi.

Nella fase di ripristino dovranno essere mantenuti i tracciati derivanti dall'uso tradizionale del territorio e dall'assetto storico (pavimentazioni, arredo urbano, aiuole, marciapiedi ecc.) salvo diversi accordi con il Responsabile dell'Area Tecnica.

Nel caso di importanti ed estesi scavi fronteggianti o adiacenti edifici vincolati dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti necessari per evitare eventuali cedimenti delle strutture tutelate e la loro sicurezza dovrà essere monitorata per tutta la durata delle opere.

Nel caso di scavi in zona a rischio archeologico la data di inizio dovrà essere comunicata con un anticipo di almeno 5 giorni lavorativi, tramite posta elettronica alla Soprintendenza Archeologica per le Province di Bergamo e Brescia ed al Comune.

In ogni caso, il materiale di risulta dello scavo, non riutilizzabile per le sue caratteristiche meccaniche per la colmataura dello stesso, non potrà essere accumulato ai lati dello scavo stesso, ma immediatamente caricato e conferito a discarica autorizzata, a cura e spese del soggetto autorizzato e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di terre e rocce da scavo.

Art. 10 – Ripristini

I ripristini stradali provvisori e definitivi riguardano obbligatoriamente anche la riallocazione della segnaletica orizzontale e verticale eventualmente rimossa con la manomissione.

Tutti i ripristini saranno direttamente eseguiti a cura e spese e sotto la responsabilità del soggetto autorizzato, conformemente alla tipologia delle pavimentazioni esistenti e delle prescrizioni di seguito specificate, salvo diverse indicazioni contenute nel provvedimento autorizzativo.

Lo riempimento dello scavo ed il **ripristino provvisorio** delle pavimentazioni dovrà avvenire immediatamente dopo l'esecuzione dei lavori, con le modalità di seguito specificate.

A seguito della comunicazione di fine lavori e del sopralluogo congiunto, il Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Fornovo San Giovanni redigerà un Verbale di ripresa in consegna delle aree [vedi artt.4 e 12] , eventualmente con riserve e prescrizioni per il ripristino definitivo.

Il **ripristino definitivo** dei luoghi, da eseguirsi in conformità alle disposizioni contenute nel provvedimento autorizzativo, dovrà essere effettuato non prima di mesi 4 (quattro) dalla data di esecuzione del ripristino provvisorio, previa comunicazione all'Area Tecnica comunale, e dovrà essere ultimato non oltre il periodo di mesi 12 (dodici) dalla data di rilascio dell'autorizzazione (data di protocollo), ferma restando la sussistenza delle condizioni meteorologiche compatibili con la esecuzione a regola d'arte dell'operazione, e salvo ulteriori deroghe da valutarsi di volta in volta. Detto ripristino definitivo non richiede ulteriore autorizzazione, ferme restando le prescrizioni connesse all'autorizzazione originaria. Al termine delle opere di ripristino definitivo, su richiesta del soggetto autorizzato verrà svolto un sopralluogo finale, finalizzato allo svincolo della cauzione versata o costituita, di cui agli artt. 6 e 13.

In ogni caso al termine delle operazioni di ripristino i luoghi dovranno presentarsi in condizioni di ordine, complanarità con il piano carrabile o calpestabile, di compatibilità con la pubblica sicurezza.

10.1 Pavimentazioni in conglomerato bituminoso

riempimento scavo e ripristino provvisorio:

- riempimento dello scavo con materiale ghiaioso-sabbioso di nuovo apporto, classificato nei gruppi A1 e A3 delle norme AASHO-UNI 10006, steso per tutta la profondità dello scavo fino a livello di fondazione stradale, in strati di spessore non superiore a 30 cm, bagnati e costipati meccanicamente con rullo o piastra vibrante di idonea potenza;
- strato di fondazione stradale in materiale misto stabilizzato naturale, misto granulare o misto stabilizzato a cemento, di spessore compreso pari almeno alla massicciata esistente, al di sopra del quale deve essere posato uno strato di conglomerato bituminoso tipo Binder di spessore compreso non inferiore a 10 cm, steso a cilindatura con rullo vibrante di idonea potenza e lasciato assestare per almeno 4 mesi.

ripristino definitivo:

- fresatura a freddo, con macchina operatrice idonea, della superficie di ripristino per una profondità di almeno 3 cm; rimessa in sagoma di eventuali cedimenti con strato conglomerato bituminoso tipo Binder fino al raggiungimento della planarità della superficie di posa;
- posa di manto d'usura in conglomerato bituminoso chiuso, steso in opera a mano e/o con macchina vibrofinitrice opportunamente rullato, per uno spessore compreso di 3 cm;
- giunzione del bordo della pavimentazione con catrame liquido.
La geometria dei ripristini definitivi dovrà configurarsi esclusivamente secondo forma regolare a lati paralleli e perpendicolari all'asse stradale; l'estensione dei ripristini di cui sopra dovrà presentare inoltre le caratteristiche dettagliate nei grafici riportati in **Allegato 1** e di seguito descritte;
- nel caso di scavi longitudinali (paralleli all'asse stradale) il manto di usura dovrà estendersi per tutta la lunghezza dello scavo, aumentata del franco in tutte le direzioni, preso dai punti più esterni dello scavo e/o dai segni di cedimento del manto stradale più esterni, comparsi a seguito dello scavo (fig. a);
- nel caso di attraversamento (scavo perpendicolare rispetto all'asse stradale) parziale o totale della carreggiata, il manto di usura dovrà estendersi per tutta la lunghezza dello scavo, aumentata del franco in tutte le direzioni, preso dai punti più esterni dello scavo e/o dai segni di cedimento del manto stradale più esterni, comparsi a seguito dello scavo (fig. b);
- nel caso di attraversamento inclinato rispetto all'asse stradale o di scavo multi direzionale (in generale da evitare, ammesso solo in casi di assoluta necessità e ove sia dimostrata l'impossibilità di diversa esecuzione) il manto di usura dovrà estendersi per tutta la lunghezza e la larghezza dello scavo aumentata del franco in tutte le direzioni, preso dai punti più esterni dello scavo e/o dai segni di cedimento del manto stradale più esterni, comparsi a seguito dello scavo (fig. c);
- nel caso di attraversamenti ravvicinati, ove la distanza fra i bordi dei rispettivi ripristini (determinati come sopra) risulti dimensioni irrisorie, il Responsabile dell'Area Tecnica del Comune potrà chiedere che il manto di usura venga esteso a tutta la tratta compresa fra gli scavi.

Tutti gli interventi di ripristino dovranno garantire il pieno rispetto della sagomatura e delle pendenze originarie del manufatto stradale oggetto di manomissione. Restano tuttavia fatte salve le diverse disposizioni impartite dal Responsabile dell'Area Tecnica comunale qualora migliorative della condizione esistente.

In ogni caso la pavimentazione adiacente dovrà essere preventivamente incisa, esclusivamente tramite taglio con fresa a disco, per garantire l'uniformità dello scavo, senza intaccarne i bordi.

Eventuali cedimenti e deformazioni del piano viabile dovuti alle operazioni di manomissione e ripristino, che si verifichino successivamente al termine dei lavori ed entro il termine di garanzia previsto dalla normativa vigente, dovranno essere prontamente ripresi e riparati a cura e spese del soggetto autorizzato, secondo le disposizioni impartite dal Responsabile dell'Area Tecnica comunale e conformemente al presente regolamento.

10.2 pavimentazioni lapidee o in elementi autobloccanti di cemento

Le pavimentazioni lapidee (cubetti di porfido, lastre, guide, cordoni ecc.) o in elementi autobloccanti di cemento dovranno essere rimosse esclusivamente a mano, ed accuratamente accatastate in prossimità dello scavo o nell'area di cantiere (se ed in quanto prevista ed autorizzata) in posizione tale da non ostacolare il transito pedonale e veicolare, previa apposizione di opportuna segnaletica.

Qualora il deposito del materiale in prossimità dello scavo non risulti possibile e non sia localizzabile un'area di cantiere, Il Responsabile dell'Area Tecnica comunale potrà disporre il deposito in altro luogo.

Nel caso di rottura o danneggiamento dei materiali, gli stessi dovranno essere sostituiti con altri di identiche caratteristiche e fattura.

riempimento scavo e ripristino provvisorio:

- riempimento dello scavo con materiale ghiaioso-sabbioso di nuovo apporto, classificato nei gruppi A1 e A3 delle norme AASHO-UNI 10006, steso per tutta la profondità dello scavo fino a livello di fondazione stradale, in strati di spessore non superiore a 30cm, bagnati e costipati meccanicamente con rullo o piastra vibrante di idonea potenza;
- strato di fondazione stradale in materiale misto stabilizzato naturale, misto granulare o misto stabilizzato a cemento, di spessore compreso pari almeno alla massicciata esistente, al di sopra del quale deve essere posato uno strato di conglomerato bituminoso tipo Binder di spessore compreso non inferiore a 10 cm, steso a cilindratura con rullo vibrante di idonea potenza e lasciato assestare per almeno 4 mesi.

ripristino definitivo:

- da eseguirsi, previa fresatura, con le medesime modalità, caratteristiche e tipologia di rivestimento preesistente; in particolare dovranno essere curati i raccordi e la planarità finale con la pavimentazione esistente, garantendo la ricucitura del disegno di posa così da non pregiudicarne l'effetto visivo.

10.3 pavimentazioni speciali (marciapiedi, strade sterrate ecc.)

Le pavimentazioni speciali e diverse dalle precedenti dovranno essere ripristinate come in origine, salvo diverse prescrizioni del Responsabile dell'Area Tecnica comunale.

Per il rinterro e la formazione dello strato di fondazione si fa riferimento alle prescrizioni dei precedenti sub articoli.

10.4 accessibilità dei percorsi e dei passaggi pedonali e ciclabili

Nei casi in cui la manomissione interessi aree destinate a passaggio/attraversamento pedonale e ciclabile, i ripristini potranno comprendere anche l'abbattimento delle barriere architettoniche con l'abbassamento del piano delle pavimentazioni e degli elementi di delimitazione secondo le norme vigenti in materia. In merito valuterà il Responsabile dell'Area Tecnica comunale all'atto del rilascio del provvedimento autorizzativo d'concerto con il soggetto autorizzato.

10.5 aree a verde, banchine stradali, aree spondali di corsi d'acqua, alberature

Quando gli interventi di manomissione del suolo pubblico riguardano aree verdi, banchine in terra battuta, sponde di corsi d'acqua o alberature, i lavori di ripristino dovranno comprendere ogni lavorazione, fornitura e accessorio utile e necessario a ristabilire le condizioni iniziali, nel rispetto delle prescrizioni impartite dal Responsabile dell'Area Tecnica comunale nell'atto autorizzativo e di quelle eventualmente impartite in corso d'opera.

Per le pavimentazioni in terra battuta gli riempimenti degli scavi, se eseguita con materiali anidri, dovranno essere eseguiti a quota leggermente superiore rispetto al piano della pavimentazione circostante.

Il soggetto autorizzato dovrà poi trasportare alle pubbliche discariche autorizzate i materiali residui, dopo aver accuratamente ripulito e riordinato la zona interessata dai lavori.

Ogni eventuale variazione, motivata, dalle presenti prescrizioni dovrà essere concordata preventivamente con il Responsabile dell'Area tecnica comunale.

10.6 segnaletica verticale, orizzontale e arredo urbano

Qualora gli interventi che comportano la manomissione del suolo pubblico ricadano in aree pubbliche in cui sono presenti segnaletica verticale o arredo urbano, il soggetto autorizzato dovrà ripristinarli correttamente e, laddove non fosse possibile, concordare con il Responsabile dell'Area Tecnica comunale il nuovo posizionamento dei manufatti.

Del pari, quando la manomissione del suolo pubblico intercetta elementi di segnaletica orizzontale (in particolare attraversamenti pedonali, stop, frecce e simboli vari) il soggetto autorizzato dovrà ripristinare tali elementi con le medesime dimensioni e caratteristiche di quelle originali.

Art. 11 – consegna e presa in carico delle aree - inizio lavori

L'inizio dei lavori di manomissione deve essere comunicato all'Area Tecnica del Comune, almeno 24 ore prima (salvo i casi previsti all'art.14) tramite mail.

Dalla data di presa in consegna (data di inizio dei lavori) da parte del soggetto autorizzato, i sedimi oggetto di manomissione rimangono in carico allo stesso fino alla formale riconsegna al Comune, che avverrà contestualmente all'emissione da parte del Responsabile dell'Area Tecnica comunale (o suo incaricato) di Verbale di ripresa in consegna, come prescritto all'art. 12.

All'interno di tale area e per tutta la durata dei lavori competono esclusivamente al soggetto autorizzato ed all'impresa esecutrice da questo incaricata tutti gli obblighi, le responsabilità derivanti da leggi, regolamenti e normative vigenti, in particolare quelle in materia di sicurezza (D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.).

Le responsabilità civili e penali derivanti da incidenti o danni a cose o persone, che si dovessero

verificare a causa degli interventi di manomissione e ripristino, tra la data di inizio lavori e la ripresa in carico da parte del Comune, di cui all'art.12, sono attribuibili esclusivamente al soggetto autorizzato ed all'impresa esecutrice incaricata.

Ogni più ampia responsabilità per qualsiasi evento di danno a terzi che si dovesse verificare in dipendenza della manomissione e della esecuzione dell'opera ricadrà esclusivamente sul soggetto autorizzato e sull'impresa esecutrice incaricata, restando perciò il Comune totalmente esonerato ed altresì manlevato ed indenne da ogni pretesa e domanda risarcitoria eventualmente formulata nei suoi confronti dai terzi stessi.

Art. 12 – ultimazione intervento e accertamento della regolare esecuzione dei ripristini

Ad avvenuta esecuzione del **ripristino provvisorio** di cui all'art.10, il soggetto autorizzato richiederà al Responsabile dell'Area Tecnica comunale un sopralluogo congiunto, atto a verificarne la corretta esecuzione.

Al termine dei lavori di ripristino provvisorio il soggetto autorizzato dovrà inoltrare al protocollo comunale, tramite apposito modulo facsimile indirizzato all'Area Tecnica comunale, la comunicazione di fine lavori, unitamente alla seguente documentazione:

1. certificazione di regolare esecuzione lavori di ripristino, sottoscritta in originale dal Responsabile dei lavori e dall'Impresa esecutrice.
2. schema dettagliato delle effettive dislocazioni dei servizi nell'area interessata (conseguenti alle varianti in opera) e delle eventuali rimozioni o sostituzioni di manufatti dismessi, dei relativi dati di estensione, calibro e quota di posa del manufatto, se difformi da quanto inizialmente autorizzato. Lo schema sarà redatto su uno stralcio della cartografia aerofotogrammetrica ufficiale del Comune di Fornovo San Giovanni con livello di dettaglio pari almeno alla scala di rappresentazione 1:2000, su supporto cartaceo o informatico *.dwg/.dxf e da concordare di volta in volta con il Responsabile dell'Area tecnica comunale.

Dalla data di comunicazione di fine lavori e ripristino provvisorio, sino al ripristino definitivo con ripresa in carico dei sedimi da parte del Comune, il soggetto autorizzato resta responsabile della manutenzione del manto stradale e dovrà intervenire qualora si verificassero dissesti che pregiudichino la sicurezza pubblica.

Il ripristino definitivo dei luoghi, da effettuarsi previa comunicazione al Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Fornovo San Giovanni, non prima di mesi 4 (quattro) dalla data di esecuzione del ripristino provvisorio e non oltre il periodo di mesi 12 (dodici) dalla data di rilascio dell'autorizzazione (vedi art.4) non necessita di ulteriore atto autorizzativo comunale, ferme restando le prescrizioni esplicitate nell'autorizzazione originaria.

A conclusione delle opere di ripristino definitivo, su richiesta del soggetto autorizzato verrà svolto un sopralluogo finale, finalizzato allo svincolo della cauzione versata, di cui agli artt. 6 e 13.

Al termine delle verifiche sarà redatto e firmato dal Responsabile dell'Area Tecnica comunale un **Verbale di ripresa in consegna** dell'area attestante la conformità delle opere di ripristino definitivo effettuate dal soggetto autorizzato a quanto prescritto nell'atto autorizzativo emesso. Il verbale di ripresa in consegna sarà redatto in doppio originale firmato dalle parti.

Non sarà sottoscritto alcun verbale di ripresa in consegna delle aree pubbliche manomesse non correttamente e completamente ripristinate alla regola d'arte e secondo prescrizioni autorizzative. Il Comune, prima di prendere in carico i sedimi, potrà comunque richiedere al soggetto autorizzato verifiche tecniche nei particolari casi che riterrà opportuni.

Rimangono comunque salve le responsabilità derivanti da vizi occulti, in capo al soggetto autorizzato e all'impresa esecutrice ai sensi del Codice Civile e delle leggi vigenti.

Art.13 - svincolo deposito cauzionale

Successivamente all'emissione del Verbale di ripresa in consegna senza riserve e prescrizioni da parte del Responsabile dell'Area Tecnica comunale potrà essere presentata dal soggetto autorizzato, tramite apposito modulo facsimile comunale, istanza per la procedura di svincolo del deposito cauzionale di cui art.6.

Ove in sede di sopralluogo le opere di ripristino definitivo risultassero non conformi, il soggetto autorizzato sarà formalmente sollecitato a provvedere al ripristino a regola d'arte dei luoghi entro i successivi 30 giorni, alla scadenza dei quali, accertata l'inerzia del soggetto autorizzato, il Comune provvederà d'ufficio riservandosi la facoltà di escutere il deposito cauzionale di cui all'art.6 senza ulteriori preavvisi.

La mancata corretta e completa esecuzione del ripristino entro il termine di validità dell'autorizzazione, il Responsabile dell'Area Tecnica comunale redigerà apposito verbale finalizzato alla richiesta di immediata escussione, anche parziale, del deposito cauzionale.

Art. 14 – interventi urgenti ed indifferibili

In caso di interventi aventi carattere di urgenza, imprevedibilità e indifferibilità (riparazione di guasti, perdite, e simili non prevedibili) gli Enti Gestori dei servizi di pubblica utilità sono autorizzati a provvedere immediatamente, previa comunicazione di inizio lavori all'Ufficio di Polizia Locale ed all'Area Tecnica del Comune di Fornovo San Giovanni, evidenziando l'eventuale necessità dell'emissione di ordinanza per la chiusura strade e/o regolamentazione del traffico.

È fatto obbligo di regolarizzare l'intervento urgente entro e non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi dalla sopra detta comunicazione in conformità alle modalità riportate all'art. 4. per la richiesta ordinaria di autorizzazione alla manomissione di suolo pubblico, ivi compreso il deposito cauzionale, unitamente a relazione tecnica, sottoscritta da tecnico abilitato e contenente la documentazione fotografica comprovante lo stato dei luoghi prima e dopo i lavori e il carattere di urgenza dell'intervento.

In caso di mancata regolarizzazione nei termini e con le modalità stabilite dal presente regolamento, l'esecutore della manomissione sarà soggetto a sanzione amministrativa ai sensi dell'articolo 21 del Nuovo Codice della Strada (Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285.G.U. 18 maggio 1992, n. 114, S.O.) e s.m.i.

Art. 15 – rimandi

Per quanto non specificatamente disciplinato con il presente regolamento trovano applicazione le leggi ed i regolamenti nazionali, regionali e provinciali, oltre agli altri regolamenti comunali in quanto applicabili.

Art. 16 – sanzioni e penali

L'esecuzione di lavori che comportino manomissione del suolo pubblico in violazione del presente regolamento, in assenza di atto abilitativo valido ed in difformità da questo, è passibile delle sanzioni penali, civili e amministrative secondo le norme vigenti, in quanto le occupazioni del sedime pubblico di cui sopra sono considerate abusive.

In tali casi è applicabile ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. n. 495/92 "Nuovo Codice della strada" la sanzione amministrativa pecuniaria da €. 848,00 (ottocentoquarantotto,00) ad €. 3.393,00

(tremilatrecentonovantatre,00, salvo aggiornamenti ISTAT) e la rimozione del cantiere, previo accertamento a cura della competente Area Tecnica comunale e/o della Polizia Locale.

Nel caso in cui gli scavi aperti a seguito della sospensione o della revoca, creino pericolo o grave disagio alla normale circolazione veicolare o pedonale, il Comune si riserva di procedere direttamente alla loro messa in sicurezza addebitandone i costi al soggetto autorizzato oltre ad una penale del 20% (venti per cento) sull'importo della cauzione prestata.

La ritardata ultimazione dei lavori entro i termini previsti ed in assenza di formali giustificazioni, potrà comportare l'applicazione di una penale pari al 5% (cinque per cento) dell'importo della cauzione, per ogni giorno di ritardo con un importo minimo di €. 100,00 (cento,00) giornalieri, e fatte comunque salve le sanzioni previste da leggi, norme o regolamenti.

Ogni inosservanza alle norme e prescrizioni riguardanti l'esecuzione dei lavori potrà dare luogo a revoca immediata dell'autorizzazione, ad insindacabile giudizio dei tecnici preposti dalla Amministrazione Comunale anche su segnalazione, a mezzo verbale, da parte della Polizia Locale.

Art. 17 – pubblicità del regolamento

Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è messa a disposizione del pubblico sia con deposito alla Segreteria del Comune, sia mediante pubblicazione sul sito web comunale e sul sito web regionale dedicato.

Art. 18 – rinvii

La disciplina di cui al presente regolamento si intende modificata per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

Conseguentemente, in attesa della sua formale modificazione da parte dei competenti organi comunali, si applica la normativa sopra ordinata.

Art. 19 – entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo al termine del suo deposito presso la Segreteria Comunale, della durata di quindici giorni, decorsi il termine per l'esecutività della deliberazione di approvazione.



COMUNE DI FORNOVO SAN GIOVANNI - SETTORE AREA TECNICA
REGOLAMENTO PER LA MANOMISSIONE E RIPRISTINO DI SUOLO E SOTTOSUOLO PUBBLICO


**REGOLAMENTO
PER LA MANOMISSIONE E IL RIPRISTINO DI
SUOLO ESOTTOSUOLO PUBBLICO**

ALLEGATO 1



figura a)

scavo longitudinale - ripristino definitivo



LEGENDA



dimensione scavo



segni cedimento manto stradale a causa dello scavo

11

rettifica larghezza scavo



da punti più esterni in tutte le direzioni*

17

dimensioni ripristino definitivo compreso



franco laterale = 50 cm

* Per "rettifica larghezza scavo dai punti più esterni in tutte le direzioni" si intende che:

se lo scavo ha forma irregolare, il calcolo dell'area per il ripristino definitivo verrà presa dai punti più esterni dello scavo o dai punti di cedimento più esterni in tutte le direzioni;


ovvero la stessa base e franco di 50 cm.

Se a seguito dei calcoli sopra descritti la larghezza del ripristino definitivo (già compreso quindi dei due franchi laterali) risultasse < di 2 m il ripristino definitivo dovrà avere comunque larghezza minima di 2 m; disposizioni diverse verranno valutate caso per caso.



figura b)

scavo trasversale (es: allaccio alla rete) - ripristino definitivo



LEGENDA



dimensione scavo



segni cedimento manto stradale a causa dello scavo

11

rettifica larghezza scavo



da punti più esterni in tutte le direzioni*

17

dimensioni ripristino definitivo compreso



franco laterale = 50 cm

* Per "rettifica larghezza scavo dai punti più esterni in tutte le direzioni" si intende che:

se lo scavo ha forma irregolare,
il calcolo dell'area per il ripristino definitivo
verrà presa dai punti più esterni dello scavo o
dai punti di cedimento più esterni
in tutte le direzioni;
ovvero si rettifica la sezione di scavo
e da quella si calcola il franco di 50 cm.

Se a seguito dei calcoli sopra descritti la
larghezza del ripristino definitivo
(già compreso quindi dei due franchi laterali) risultasse
< di 2 m
il ripristino definitivo dovrà avere comunque disposizioni
larghezza minima di 2 m;
diverse verranno valutate caso per caso.




figura e)

scavo multidirezionale - ripristino definitivo



LEGENDA



dimensione scavo



segni cedimento manto stradale a causa dello scavo

11

rettifica larghezza scavo



da punti più esterni in tutte le direzioni*

17

dimensioni ripristino definitivo



compreso franco laterale = 50 cm

* Per "rettifica larghezza scavo dai punti più esterni in tutte le direzioni" si intende che:

se lo scavo ha forma irregolare,
il calcolo dell'area per il ripristino definitivo
verrà presa dai punti più esterni dello scavo o
dai punti di cedimento più esterni
in tutte le direzioni;
ovvero si rettifica la sezione di scavo
e da quella si calcola il franco di 50 cm.

Se a seguito dei calcoli sopra descritti la
larghezza del ripristino definitivo

(già compreso quindi dei due franchi laterali)
risultasse < di 2 m

il ripristino definitivo dovrà avere comunque larghezza
minima di 2 m;
disposizioni diverse verranno valutate caso per caso.